

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2793

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRIELLI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO,  
SILVESTRONI**

Introduzione dell'articolo 74-*bis* della Costituzione, in materia di promozione della questione di legittimità costituzionale da parte di una minoranza parlamentare

*Presentata il 19 novembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento giuridico non contempla forme di promovimento diretto del sindacato di costituzionalità sulle leggi da parte delle rappresentanze parlamentari.

Tale carenza, che costituisce un evidente *vulnus* rispetto ai principi democratici che governano la nostra Carta costituzionale, priva le opposizioni di un importante strumento di controllo politico e giuridico dell'attività legislativa.

La suddetta lacuna e i tempi tradizionalmente lunghi richiesti dall'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale secondo le forme previste dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, rendono quanto mai necessario un ampliamento delle ipotesi di legittimazione attiva diretta. A questo fine è volta la

presente proposta di legge costituzionale, che prevede l'introduzione di un nuovo articolo 74-*bis* della Costituzione, così da disciplinare una modalità di instaurazione diretta di un giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale da parte delle minoranze parlamentari che si siano opposte, per ragioni di costituzionalità, all'approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge.

Ragionando nell'ottica della comparazione giuridica non può non citarsi l'esempio offerto dall'ordinamento francese, nel quale la riforma costituzionale del 1974 ha previsto l'impugnativa diretta delle leggi per mezzo di un ricorso proposto al *Conseil Constitutionnel* da sessanta deputati o da sessanta senatori.

In questa prospettiva, la presente proposta di legge costituzionale, integrando la disciplina relativa ai poteri del Parlamento e alla formazione delle leggi, intende riconoscere alle minoranze parlamentari un dove-

roso potere di controllo sulle leggi e sugli atti aventi forme di legge, attualmente conferito soltanto allo Stato e alle Regioni secondo l'attuale disciplina prevista, per le leggi regionali, dall'articolo 127 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 74-*bis*. — Una minoranza parlamentare, composta da almeno venti deputati o da dieci senatori, quando ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione violi i principi stabiliti dalla Costituzione, può promuovere in via diretta la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ».



\*18PDL0122610\*